

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Articolo 1 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 3 sostituzione del capo IV del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 4 sostituzione della rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 6 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 7 modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 8 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 9 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 10 disposizione transitoria

Articolo 1 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<senza limite di massa>> sono sostituite dalle seguenti: <<di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,>>;

b) al comma 3 le parole: << ed è inoltrata allo IAF >> sono sostituite dalle seguenti: <<o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale >> e la parola: <<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>.

Articolo 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 la parola: <<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>;
- b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<senza limite di massa>> sono sostituite dalle seguenti: <<di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,>>;
- c) al comma 3 le parole: << ed è inoltrata allo IAF >> sono sostituite dalle seguenti: <<o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale>>
- d) al comma 4 la parola: <<50>> è sostituita dalla seguente: <<15>>.

Articolo 3 sostituzione del Capo IV del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Il capo IV del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<< CAPO IV

IMPRESE FORESTALI

Articolo 38

(Imprese forestali)

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica, funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale, sono effettuati da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.
2. In deroga al comma 1, le utilizzazioni forestali fino a 15 metri cubi lordi nelle fustaie e fino a 1.000 metri quadrati nei cedui possono essere eseguite senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.
3. Gli enti pubblici proprietari di boschi o gestori delle terre civiche sono autorizzati ad eseguire le attività di cui al comma 1 in amministrazione diretta.
4. Le imprese forestali sono autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti, a far eseguire, previa comunicazione al proprietario o all'avente titolo e all'Ispettorato forestale, parte dei lavori di utilizzazione forestale ad altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.
5. Nel caso di vendita in piedi dei lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2007, l'impresa aggiudicataria del lotto è autorizzata a far eseguire ad altra impresa iscritta nell'elenco di cui all'articolo 39 alternativamente una parte dei lavori di utilizzazione boschiva:
 - a) non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;
 - b) corrispondente ad una fase specialistica del lotto, intesa quale esbosco per via aerea o effettuata

con l'utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

6. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 92, comma 4 della legge regionale 9/2007.

7. Le imprese iscritte in elenchi o albi di imprese forestali delle altre regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano sono abilitate ad eseguire in regione le attività di cui al comma 1.

Articolo 39

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1. Nell'elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 3, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;

b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

2. L'Elenco è articolato come segue:

a) sezione A: imprese forestali che hanno sede legale in regione;

b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in regione.

3. Sono iscritte nell'Elenco le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate; gli elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità sono stabiliti con decreto del direttore di Servizio;

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la categoria di lavori pertinenti ad attività forestali o, per le imprese con sede in uno Stato estero, qualifica equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove hanno sede legale;

c) patentino forestale di cui all'articolo 40 degli operatori forestali dell'impresa che operano in bosco;

d) regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, comprovata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, da documentazione equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove le stesse hanno sede legale;

e) assenza, nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione, di violazioni alle norme del presente regolamento che abbiano comportato la mancata approvazione della relazione di verifica

finale redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 11;

f) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della legge regionale 9/2007 per importi superiori a 10.000,00 euro riportate nell'ultimo triennio;

g) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

h) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i) assenza da parte del legale rappresentante di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, commesse nel corso dei cinque anni precedenti che abbiano comportato condanna penale definitiva.

4. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale, il quale, entro sessanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 e provvede con decreto del direttore all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

5. L'iscrizione nell'Elenco ha durata di cinque anni.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, le imprese presentano domanda di rinnovo all'Ispettorato forestale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5, il quale verifica il mantenimento dei requisiti di cui al comma 3 e provvede, con decreto del direttore, al rinnovo dell'iscrizione.

7. Le imprese iscritte nell'Elenco comunicano all'Ispettorato forestale il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione.

8. L'iscrizione nell'Elenco è sospesa dall'Ispettorato forestale nelle seguenti ipotesi:

a) al venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e d), fino alla regolarizzazione degli stessi;

b) al venir meno del requisito di cui al comma 3, lettera c), fino alla regolarizzazione dello stesso e comunque per una durata da un minimo di sette giorni ad un massimo di sessanta giorni.

9. L'impresa è cancellata dall'Elenco a cura dell'Ispettorato forestale a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere e), f), g), h) ed i).

Articolo 40

(Patentino per operatore forestale)

1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie all'operatore forestale per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali.

2. La domanda per il rilascio del patentino di cui al comma 1, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale il quale, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;

b) sedici anni compiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti).

3. Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite. La durata di ciascun corso di formazione è di almeno venti ore e la durata di ciascun corso di aggiornamento è di almeno quattro ore.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da altri soggetti di formazione accreditati.

5. Il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato.

6. I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità del precedente patentino.

7. Il patentino in corso di validità rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto quale documento equivalente al patentino di cui al presente articolo.

Articolo 41

(Competenze)

1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda per il rilascio del patentino forestale o per l'iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispettorato forestale competente per territorio.

2. In deroga al comma 1:

a) ai soggetti residenti in altre regioni italiane o all'estero il patentino di cui all'articolo 40 viene

rilasciato dall'Ispettorato al quale viene presentata la domanda;

b) alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero la competenza all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 39 è dell'Ispettorato al quale viene presentata la domanda.>>.

articolo 4 sostituzione della rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. La rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituita dalla seguente:

<<CAPO V
VIABILITÀ FORESTALE E VIE AEREE DI ESBOSCO>>

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 42
(Viabilità forestale e vie aeree di esbosco)

1. Le strade forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007, caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, sono classificate in:

a) strade forestali camionabili principali, intese quelle idonee al transito di autocarri con rimorchio per l'esbosco del legname;

b) strade forestali camionabili secondarie, intese quelle idonee al transito di autocarri senza rimorchio per l'esbosco del legname;

c) strade forestali trattorabili, intese quelle idonee al transito di trattori con rimorchio per l'esbosco del legname;

2. I piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e il deposito temporaneo del legname costituiscono parte della viabilità forestale di cui al comma 1.

3. Le piste forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 e i piazzali a fondo naturale sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzati con movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

4. I varchi, di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzate senza movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

5. Le vie aeree di esbosco, di cui all'articolo 36, della legge regionale n. 9/2007, sono distinte in:

- a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
- b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
- c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.>>

Articolo 6 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;
- b) al comma 2, le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2, 3 e 4>>;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con decreto del Direttore di Servizio sono approvate le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, ivi compresi i parametri dimensionali, e delle vie aree di esbosco di cui al presente articolo. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trova applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 1310/2004, in quanto compatibile con il presente regolamento.>>.

Articolo 7 modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>;
- b) al comma 4 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>.

Articolo 8 modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 49, del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole: << comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;
- b) alla lettera b), le parole: <<comma 3, lettera a)>> sono sostituite dalle parole: <<comma 2>>;
- c) alla lettera c), le parole << comma 3, lettera c)>> sono sostituite dalle parole: <<comma 2>>.

Articolo 9 modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole <<commi 2 e 3, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1, 2 e 3>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 4;>>;

c) la lettera c) è abrogata.

Articolo 10 Disposizione transitoria

1. Le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'iscrizione fino alla data di scadenza del certificato di idoneità forestale rilasciato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE